



# COMUNE DI SANT'ELENA SANNITA

(Provincia di Isernia)

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 Del 29-06-2021

**Oggetto:** *Validazione del Piano Economico Finanziario e approvazione delle tariffe TARI anno 2021.*

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **19:00** , in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

<b>TERRIACA GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>VERDILE ALBERTO</b>	<b>P</b>
<b>DE TOLLIS MASSIMINO</b>	<b>P</b>	<b>RUBERTO MAURO</b>	<b>A</b>
<b>PETTE NICOLA</b>	<b>P</b>	<b>COLADANGELO NICOLA</b>	<b>A</b>
<b>VALENTE GREGORIO</b>	<b>P</b>	<b>DI BELLA GABRIELE</b>	<b>P</b>
<b>D'AMATO GIUSEPPE</b>	<b>A</b>	<b>TERRIACA FEDERICO</b>	<b>A</b>
<b>CIARLARIELLO ANTONIA</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. **11** In Carica n. **11** Presenti n. **7** Assenti n. **4**.

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dr. MARINO LAURA con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. TERRIACA GIUSEPPE in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti:

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

### Richiamati:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'"* (lett. f);
  - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
  - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."*;

### Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la Determinazione n. 02/DRIF/2020, del 26 marzo 2020, contenente "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari";

- la Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020 di ARERA, contenente gli aggiornamenti del metodo tariffario (MTR) ai fini della predisposizione del Piano Finanziario (PEF) 2021;

**Dato atto** che,

- le citate deliberazioni dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;
- ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
  - costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
  - costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2019 e 2020;

**Considerato** che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'Art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente Territorialmente Competente;

**Atteso** che lo stesso Art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**Preso atto** che l'Ente territorialmente competente è definito dall'Arera nell'Allegato A della citata deliberazione, come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti, secondo la normativa vigente;

**Dato atto** che:

- attualmente, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Sant'Elena sannita, non risulta definito e/o operativo l'Ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

**Rilevato** che:

- ✓ il Comune di Sant'Elena sannita, per quanto sopra detto, è ETC – ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE, poiché non esiste un Ente di governo d'ambito (EGATO), ad oggi costituito ed operante;
- ✓ il soggetto gestore (Smaltimenti Sud srl) ha trasmesso il Piano Economico Finanziario e la relazione accompagnatoria;
- ✓ per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale (gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti) il Piano Economico Finanziario complessivo ammonta complessivamente ad euro 55.600,00;
- ✓ ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**Richiamate** le *"... Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ..."* nelle quali viene dato atto che *"... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)..."*;

**Rilevato**, altresì, che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che *"... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ..."*;

**Richiamata** l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL del 07.01.2021, per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. n. 147/2013;

**Visto** l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale *"... Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti"*

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

**Rilevato** che nel territorio comunale il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la raccolta, alla ditta Smaltimenti Sud Srl;

**Considerato**, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

**Dato atto**, quindi, che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 30 dicembre 2020 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di Sant'Elena sannita è complessivamente pari ad euro 55.600,00;

**Visto** il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di euro 55.600,00, così ripartiti:

<b>Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche</b>						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 51.418,88	% costi fissi utenze domestiche	92,48%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 92,48\%$	€ 20.758,06
		% costi variabili utenze domestiche	92,48%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 92,48\%$	€ 30.660,82
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 4.181,12	% costi fissi utenze non domestiche	7,52%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 7,52\%$	€ 1.687,94
		% costi variabili utenze non	7,52%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze	$Ctnv = \Sigma TV \times 7,52\%$	€ 2.493,18

		domestiche		domestiche		
--	--	------------	--	------------	--	--

**Considerato** che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

**Rilevato** che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche, per cui la suddivisione dei costi delle due categorie di utenza è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 51.418,88	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 20.758,06
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 30.660,82

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 4.181,12	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 1.687,94
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 2.493,18

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n.22 in data 29/12/2020, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2020;

**Dato atto**, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

**Vista** l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021;

**Visti:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine

*innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;*

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale *“... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...”;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.*

**Ritenuto**, di stabilire anche per l'anno 2021 l'applicazione alle utenze non domestiche riconducibili alle categorie di attività economiche, delle quali sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti statali o regionali emanati al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, la riduzione del 30% della tariffa TARI, sia con riguardo alla quota stabile che a quella variabile;

**Acquisito** parere favorevole dell'Organo di revisione, verbale n. 1187 in data 29 giugno 2021 ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.239, comma 1 lett. b) n.7 del D.Lgs.267/2000;

**Richiamato**, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Visti:**

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 118/2011
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal Presidente;

**DELIBERA**

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

**di validare e approvare**, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati (All. n. 1-2-3-4-5), quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

**di approvare**, quindi, per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)";

**di quantificare** in euro 55.600,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 2) del deliberato;

**di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

**di trasmettere** il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 *"... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ..."*;

**di trasmettere** il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati per conoscenza alla Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, nelle more dell'effettiva costituzione ed operatività dell'Autorità di Ambito;

**di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.



PARERI DI CUI ALL'ART' 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000

**VISTO:** Si esprime parere Favorevole per la **REGOLARITA' TECNICA** del presente atto.

Sant'Elena Sannita, li 26-06-21

**Il Responsabile del Servizio**  
MARINO LAURA

**VISTO:** Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** del seguente atto.

Sant'Elena Sannita, li 26-06-21

**Il Responsabile del Servizio**  
MARINO LAURA

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il Sindaco  
*f.to Sig. TERRIACA GIUSEPPE*

Il Vice Segretario  
*f.to Dr. MARINO LAURA*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)*

Reg. Pubbl. n° 166 del 19-07-21

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 19-07-21 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

*Sant'Elena Sannita, li 19-07-21*

**IL MESSO COMUNALE**  
*f.to Prezioso Franco*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

*(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)*

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_,

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);
- poiché, trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).

*Sant'Elena Sannita, li*

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to Dr. MARINO LAURA*

---

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

*Sant'Elena Sannita, li \_\_\_\_\_*

**IL MESSO COMUNALE**  
*M.llo Capo Franco Prezioso*